

AII. 4.1

PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE PRIMA - NORME

Lavori di :
“RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE “EX CASERMA CARABINIERI”
CUP G38C24001480005

COMMITTENTE:

FONDAZIONE AQUILEIA (UD)
Via Patriarca Popone, 7
33051 AQUILEIA (UD)

PROGETTO:

Arch. Mario Franzotti
Viale Virgilio n°5
34170 Gorizia (GO)
C.F. FRN MRA 61P12 E098Y
P.I. 02040450302

Aquileia, gennaio 2026

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE DI AQUILEIA – PROVINCIA DI UDINE**

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI NORMATIVE

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE DI AQUILEIA – PROVINCIA DI UDINE**

INDICE

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI NORMATIVE

ART. 1. - OGGETTO DELL'APPALTO – GENERALITA' PRESCRITTIVE.....	3
ART. 2. - DEFINIZIONI.....	8
ART. 3. - FORMA DELL'APPALTO.....	8
ART. 4. - AMMONTARE DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE DELLE CATEGORIE DELLE OPERE.....	9
ART. 5. - METODO DELL'APPALTO. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALLA GARA. OFFERTE.....	10
ART. 6. - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE.....	11
ART. 7. - INTERPRETAZIONE.....	11
ART. 8. - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE.....	12
ART. 9. - CAUZIONI E GARANZIE.....	14
ART. 10. - COPERTURE ASSICURATIVE.....	18
ART. 11. - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	19
ART. 12. - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO DEI LAVORI PUBBLICI. NORME E PRE-SCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO GENERALE	19
ART. 13. - SUBAPPALTO.....	20
ART. 14. - CONSEGNA DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI.....	23
ART. 15. - PROGRAMMA DEI LAVORI – SOSPENSIONI E PROROGHE.....	24
ART. 16. - ORDINI DELLE DIREZIONE LAVORI.....	26
ART. 17. - PERSONALE DELL'IMPRESA, DISCIPLINA NEI CANTIERI.....	30
ART. 18. - RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	30
ART. 19. - UTILIZZO DELLE AREE.....	30
ART. 20. - TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI. PENALITÀ PER RITARDI.....	31
ART. 21. - CONTABILITÀ LAVORI.....	32
ART. 22. - ULTIMAZIONE DEI LAVORI, COLLAUDI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.....	33
ART. 23. - CONTO FINALE.....	35
ART. 24. - PAGAMENTI IN ACCONTO.....	36
ART. 25. - USO DELLE OPERE PRIMA DEL COLLAUDO.....	38
ART. 26. - MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO.....	38
ART. 27. - LAVORI AGGIUNTIVI, MODIFICHE O VARIANTI.....	39
ART. 28. - DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	40
ART. 29. - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	40

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE DI AQUILEIA – PROVINCIA DI UDINE**

<u>ART. 30. - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA VERSO LA STAZIONE APPALTANTE E VERSO TERZI.....</u>	<u>47</u>
<u>ART. 31. - PREZZI DI ELENCO.....</u>	<u>47</u>
<u>ART. 32. - REVISIONE PREZZI.....</u>	<u>49</u>
<u>ART. 33. - COMPENSI A CORPO.....</u>	<u>51</u>
<u>ART. 34. - RISERVE DELL'IMPRESA.....</u>	<u>51</u>
<u>ART. 35. - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....</u>	<u>51</u>
<u>ART. 36. - INADEMPIMENTI O RITARDI NELLA ESECUZIONE DEI LAVORI PER FATTO IMPUTABILE ALL' IMPRESA</u> <u>.....</u>	<u>53</u>
<u>ART. 37. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....</u>	<u>54</u>
<u>ART. 38. - ELEZIONE DI DOMICILIO.....</u>	<u>55</u>
<u>ART. 39. - OSSERVANZA D.Lgs. 81/2008 – SICUREZZA DEI LAVORI.....</u>	<u>55</u>
<u>ART. 40. - OSSERVANZA D.P.C.M. 11.05.1991 N.187.....</u>	<u>58</u>
<u>ART. 41. – RELAZIONI ULTERIORI TRA APPALTATORE E UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI.....</u>	<u>59</u>
<u>ART. 42. – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....</u>	<u>60</u>
<u>ART. 43. – CONFORMITA - AGLI STANDARD SOCIALI.....</u>	<u>61</u>
<u>ART. 44. – CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM).....</u>	<u>62</u>
<u>ART. 45. – CARTELLO DI CANTIERE E TABELLA SUDDIVISIONE CATEGORIE OMOGENEE.....</u>	<u>62</u>
<u>Allegato "A" – CARTELLO DI CANTIERE (dimensione minima cm.100*150).....</u>	<u>63</u>
<u>Allegato "B" – TABELLA RIEPILOGATIVA SUDDIVISIONE LAVORAZIONI NELLE CATEGORIE OMOGENEE.....</u>	<u>64</u>

PARTEPRIMA– DISPOSIZIONI NORMATIVE

ART. 1. - OGGETTO DELL'APPALTO – GENERALITA' PRESCRITTIVE

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture inerenti la realizzazione dei
“Ristrutturazione dell'immobile “ex caserma carabinieri” CUP G38C24001480005

l'intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento di un immobile sito in Comune di Aquileia (UD) via Pier Silverio Leicht n.2, costituito da fabbricato principale a uso ufficio, servizi e abitazione, fabbricato accessorio a uso deposito, ripostigli e autorimesse e annessa area scoperta di pertinenza (ex sede della Caserma Carabinieri), finalizzato alla **realizzazione di una foresteria** destinata all'ospitalità temporanea di **studenti e docenti di archeologia**, con una **capacità ricettiva complessiva di 24 posti letto**.

L'intervento attuale non riguarda l'area verde su via Gemina, dove si trova il mosaico del “tappeto fiorito”.

Finalità del progetto

L'intervento ha come obiettivo la creazione di una struttura ricettiva a supporto delle attività accademiche e di ricerca archeologica condotte nella zona, in collaborazione con università e istituzioni culturali. La foresteria permetterà di accogliere gruppi di studiosi, ricercatori e studenti coinvolti in campagne di scavo, workshop, seminari e laboratori didattici sul campo.

Descrizione dell'intervento

L'immobile sarà ristrutturato al fine di assolvere la funzione di “Foresteria/casa per studenti e docenti di archeologia”, mentre l'annesso verrà demolito e ricostruito a due piani per aggiungere altre stanze e spazi comuni per la foresteria.

Negli ultimi anni anche l'Italia avvicinandosi agli standard europei, ha registrato un incremento degli interventi di costruzione o adattamento di residenze per universitari.

La necessità di adibire un immobile della Fondazione Aquileia alla funzione di “Foresteria/casa per studenti” è data da diversi fattori:

- lo sviluppo della cittadina di Aquileia, quale sito archeologico riconosciuto dall'Unesco;
- una maggiore necessità di approfondire gli scavi archeologici nel territorio;
- l'ampliamento dell'offerta formativa in grado di attirare numerosi studenti di archeologia, ricercatori e docenti.

Il D.M. 28/11/2016, n.936 (standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari);

La legge 14/11/2000, n.338 “Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari”, sono la più recente normativa quale indicazione per la realizzazione di un: “l'edificio destinato alle funzioni di residenza per studenti universitari e relativi servizi” .

Inoltre nella Gazzetta Ufficiale n.97 del 28 aprile 2011, è pubblicato il decreto del Ministero dell'Istruzione che definisce gli standard minimi dimensionali e qualitativi e le linee guida relative a parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari.

La tipologia di alloggio sarà realizzata:

- per studenti : con camere a due letti con bagno di pertinenza accessibili da un corridoio o atrio di ripartizione;
- per docenti o ricercatori : con letto singolo, bagno , spazio colazione quale “appartamento” di piccole dimensioni ;

Gli alloggi permetteranno un immediato passaggio dallo spazio privato allo spazio collettivo .

Il progetto di ristrutturazione oltre agli alloggi, sopra descritti, dovrà prevedere uno spazio collettivo per la colazione preconfezionata, e una zona relax.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE DI AQUILEIA – PROVINCIA DI UDINE

L'edificio principale oggetto della ristrutturazione, è sottoposto a vincolo archeologico ai sensi del D.Lgs 42/2004.

Sia l'edificio esistente, che diventa il corpo principale, sia l'ampliamento sono previsti ad una quota di + 0,49 rispetto al cortile interno.

Lo schema compositivo consiste in un corpo ad "L" su due piani fuori terra. L'intervento così realizzato prevede 10 camere per un totale di 24 posti letto, 4 camere singole, e 6 doppie, con corridoi di collegamento, spazi comuni per le relazioni, montacarichi, stanza multiuso, all'esterno verrà posizionato un portico aperto su due lati per le attività di "lavaggio e pulizia" dei reperti storici.

Relativamente alla costruzione:

- le fondazioni del nuovo corpo di fabbrica saranno in cls.
- i solai al piano terra saranno aerati con appositi fogli di protezione al "gas radon", il solaio dell'edificio esistente verrà rinforzato per contrastare le azioni sismiche, il solaio dell'ampliamento verrà realizzato in travi di legno e cappa di cls; si prevede la stesura di un sottofondo granulare, dopo aver posizionato gli impianti, sul quale verrà steso un materassino acustico, i solai di copertura verranno realizzati con travatura di legno lamellare e bilama, tavolato soprastante, stesura di manto termoisolante, la finitura sarà in "coppi".
- la struttura portante dell'edificio esistente è in mattoni forati, le pareti perimetrali verranno completate da un cappotto termoisolante in "EPS" dello spessore di 12 cm.
- per l'ampliamento è prevista la muratura in mattoni isolati di 42,5 cm;
- le pareti interne verranno intonacate, le pareti divisorie saranno in fibrogesso con orditura metallica e doppia lastra di rivestimento.
- i bagni verranno interamente rivestiti con lastra di fibrogesso rinforzato, idoneo alla messa in opera di ambienti molto umidi. Le lastre saranno avvitate alle strutture con viti speciali in acciaio resistente alla corrosione, lungo le giunture verrà steso un apposito collante. Il rivestimento di ceramica "piastrelle" verrà applicato con collante alle lastre di fibrogesso.
- sulla copertura verranno posti dei pannelli solari con orientamento sud-est, per il fabbisogno energetico dell'intero edificio.
- verranno rifatti gli impianti elettrico e idrico, mentre l'impianto di condizionamento verrà realizzato con pompa di calore e terminali nelle varie camere e spazi comuni.
- la scala d'accesso al primo piano, già esistente verrà ristrutturata e portata alla quota corretta del primo piano.
- le porte interne saranno tamburate con isolamento acustico all'interno, mentre le esterne saranno riproposte in legno.
- i serramenti verranno proposti in pvc a taglio termico con triplo vetro a bassa emissività.
- la fognatura esistente con scarico in pozzo Imhoff e perdente, e non è collegata alla fognatura cittadina esistente su via Leicht. Essa verrà rimossa, e la nuova condotta principale scaricherà direttamente nella fognatura cittadina posta sulla via Leicht; gli scarichi verticali interni dei bagni verranno possibilmente incolonnati all'interno della muratura perimetrale, e convogliati nella tubazione principale. Ove possibile si utilizzeranno le stesse linee di adduzione acque esistenti interrate.
- l'acqua potabile sarà fornita dal pozzo esistente, con pescaggio all'interno dell'edificio.
- la raccolta delle acque meteoriche avverrà con pluviali, pozzetti di collegamento e scarico nella fognatura cittadina.
- il passo carraio esistente, i due cancelli pedonali, posti sulla via Leicht, verranno mantenuti.
- la recinzione esistente, verrà ripensata e riproposta in considerazione dell'esistenza di un'importante superficie a "mosaico" di epoca romana, posta nel giardino interno dell'edificio esistente.

1. Ristrutturazione edilizia

L'intervento di ristrutturazione prevede:

- il consolidamento delle strutture portanti esistenti (muri, solai);
- il rifacimento del solaio di copertura;
- la sostituzione completa degli impianti (elettrico, idrico, termico);

- la realizzazione di servizi igienici adeguati al numero di posti letto e conformi alle normative sanitarie;
- la redistribuzione interna degli spazi per creare:
 - camere doppie e triple con servizi igienici annessi o in condivisione;
 - una sala comune per attività didattiche e momenti conviviali;
 - locali di servizio (lavanderia, deposito attrezzature, locale tecnico).

2. Ampliamento

L'ampliamento volumetrico, ove consentito, sarà realizzato in aderenza all'edificio principale, nel rispetto dei limiti di legge e degli indici urbanistici previsti.

Esso consentirà:

- l'inserimento di ulteriori camere;
- un aumento della capacità ricettiva complessiva fino a 24 posti letto totali;
- la realizzazione di spazi accessibili a persone con disabilità.

3. Descrizione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento

il progetto sarà oggetto dei seguenti interventi:

- Demolizione di garage e annesso;
- Demolizione di solaio di sottotetto;
- Demolizione di solaio di copertura con torretta da camino;
- Demolizione di terrazzo su facciata principale;
- Demolizione della pavimentazione interna ;
- Demolizione pavimentazione esterna;
- Demolizione di rivestimento esterno in piastrelle di argilla ed intonaci;
- Demolizione di alcuni tramezzi interni;
- Rimozione di lattonerie;
- Rimozione dell' impianto di illuminazione ;
- Rimozione dell'impianto di climatizzazione;
- Rimozione di impianto acqua sanitaria esistente e sanitari;
- Rimozione di infissi interni ed esterni ;
- Realizzazione di un nuovo corpo quale ampliamento dell'edificio principale;
- Realizzazione di nuovi tramezzi interni con pareti in cartongesso;
- Realizzazione degli impianti elettrico, climatizzazione, produzione acqua calda sanitaria;
- Posa di membrane isolanti sulle pavimentazioni del piano terra e sulle coperture;
- Realizzazione di nuova copertura, con lattonerie;
- Ripristino di intonaci interni;
- Formazione di pavimentazione isolata;
- Realizzazione di servizi igienici nelle camere;
- Posa di nuovi infissi interni ed esterni;
- Tinteggiature;
- Realizzazione di montacarichi interno;
- Pulizia generale dell'opera realizzata.

INDICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

Ai fini di una prima indicazione delle misure di mitigazione e riqualificazione ambientale, si utilizzano i Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022, "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di

progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”. In particolare, si fa in questa sede riferimento alle sezioni:

- Specifiche tecniche per progettuali di livello territoriale-urbanistico,
- Specifiche tecniche progettuali per gli edifici,
- Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione,
- Specifiche tecniche relative al cantiere, riportando l’estratto del decreto e una descrizione di quali misure il progetto esecutivo intende adottare per implementare il criterio. Il titolo e il codice numerico del criterio discendono direttamente dalla normativa, così come la descrizione dei requisiti richiesti e gli intenti ambientali correlati.

CONSIDERAZIONI SULLA PROPRIETA' DELLE AREE

Tutti gli interventi previsti dal presente progetto esecutivo, saranno realizzati esclusivamente su fabbricati di proprietà della Fondazione Aquileia;

RISPONDENZA AL PROGETTO DI FTE APPROVATO

Il presente progetto esecutivo ricalca il precedente progetto di FTE approvato.

Tali opere risultano quantificate a seguito di preventivi e analisi di mercato e quindi principalmente in riferimento ai prezzi espressi dal Prezzario FVG 2025.

La quantificazione risulta espressa nell’allegato “Computo Metrico Estimativo” delle lavorazioni previste, che informa il Quadro economico dell’opera allegato alla presente.

Ogni opera dovrà tenere conto durante la sua esecuzione delle lavorazioni che andranno ad interessare in una fase successiva i luoghi, rispetto quanto richiesto dalla Soprintendenza FVG e evidenziato dalla Stazione Appaltante.

Sono altresì compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo/esecutivo dell'opera e relativi allegati.

L'appaltatore con la firma del presente atto dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza degli elaborati progettuali e dei relativi allegati, di averli valutati completi e adeguatamente descrittivi delle opere e di aver conseguentemente tenuto conto nella propria offerta di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, le provviste e gli oneri e di tutte le quantità necessarie per portare il lavoro a compimento e di aver valutato congrui i relativi prezzi, nonché i contenuti del succitato progetto, specificatamente denominato: “Ristrutturazione dell'immobile “ex caserma Carabinieri” CUP : G38C24001480005”.

Si precisa che per progetto “esecutivo” si intende in tacito accordo, anche dove non precisato, il progetto “esecutivo” di riferimento alle opere suddette.

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del Codice Civile.

Ai sensi dell’articolo 3 comma 5 della legge n. 136/2010 e ai fini della tracciabilità dei pagamenti, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice Unico di Progetto (CUP)
--	--------------------------------

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE DI AQUILEIA – PROVINCIA DI UDINE

CIG	CUP G38C24001480005
------------------	----------------------------

Con valore prescrittivo si riporta inoltre quanto segue.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni previste dal progetto esecutivo delle lavorazioni e di cui al presente articolo del Capitolato Speciale d'Appalto e degli allegati ad esso, l'Appaltatore dovrà considerare come compresi nei prezzi espressi dal progetto richiamato, anche dove non esplicitamente evidenziato, la predisposizione di tutte le opere dirette o provvisorie in genere necessarie per garantire la sicurezza degli operatori e di terzi non addetti ai lavori durante la realizzazione delle opere a regola d'arte e tutte le opere e attività atte a garantire la sicurezza degli operatori, nel rispetto della vigente normativa.

Si devono altresì ritenere compresi tutti gli oneri per l'allestimento del cantiere (e sua funzionalità a norma igienica sanitaria) e suo adeguamento rispetto lo sviluppo del cantiere, compresa qualsiasi opera di recinzione e di segnalazione (segnalazione accessi e movimentazione pedonale e carraia stradale di operai e persone terze) ulteriore o integrativa, ritenuta utile dalla D.L. e dal C.S.E., ulteriore anche rispetto quanto già evidenziato e compensato nel computo specifico degli oneri aggiuntivi per la sicurezza (PSC); compresa inoltre ogni opera utile all'allacciamento ai servizi di rete esistenti, dove questi risultano presenti (rete elettrica); compresa ogni opera utile alla riattivazione dei pozzi artesiani presenti nell'area di cantiere per utilizzo di acqua ai fini del cantiere (non potabile).

In particolare, risultano compresi ogni onere aggiuntivo e/o opera provvisoria necessaria alla tutela della salute dei lavoratori in riferimento all'esistenza di situazioni impreviste di pericolo o in condizione di riconosciuta insicurezza determinata dal sito di intervento. L'impresa si impegna tacitamente a intervenire a tal fine, a proprio costo, senza richiedere ulteriore onere e compenso alcuno, nelle modalità ritenute più utili, sgravando il cantiere da responsabilità dirette e indirette rispetto tale situazione rilevata.

Sono da ritenersi comprese tutte le attrezzature fisse e mobili (di sollevamento, movimentazione e apprestamento), utili all'esecuzione delle lavorazioni, nelle forme previste dal progetto o proposte in fase di miglioria dall'Appaltatore, compresi gli oneri amministrativi e tecnici, di progettazione e realizzazione, utili per il loro funzionamento in sicurezza.

Sono da ritenersi compresi anche eventuali mezzi o ponti mobili o fissi di servizio utili al raggiungimento in sicurezza di una profondità o un'altezza dal piano di campagna tale da risultare funzionale alle opere (da intendersi quindi a carico dell'impresa anche dove non espressamente indicato nel computo metrico estimativo e PSC allegati). Sono contemporaneamente da ritenersi comprese nei prezzi, anche dove non esplicitato direttamente, tutte le opere rivolte ad impedire ogni forma di danneggiamento al sito. Sarà, dunque, a carico dell'Appaltatore, provvedere a proprio onere a garantire ogni apprestamento che favorisca la piena tutela del sito e delle presenze materiali riscontrabili in esso.

Sono da ritenersi compresi anche gli oneri per qualsivoglia procedura amministrativa (terre e rocce da scavo, rispetto standard acustici di zoning, richieste formali presso enti terzi, gestori di aree e beni, ecc.), compresi gli oneri per la realizzazione di prove non distruttive preliminari, funzionali alla posa degli elementi previsti dal progetto, nonché per le indagini preventive (chimico/fisiche per la caratterizzazione delle terre, e dei materiali ecc.), nonché necessarie per la collaudazione finale delle opere, di qualsiasi tipo, richieste e correlate alla tipologia delle lavorazioni previste (da intendersi quindi a carico dell'impresa salvo dove contrariamente indicato dall'elenco prezzi allegato).

È da ritenersi compresa nei prezzi di elenco e quindi sempre a carico dell'impresa appaltatrice, la stesura preventiva di un eventuale "Piano Ambientale di Cantierizzazione", da far approvare alla Direzione dei Lavori, che esprima in forma esplicita le modalità di gestione del cantiere sulla scorta di quanto prefigurato in sede di stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento e suoi allegati (planimetria di cantiere allegata allo stesso).

E' da ritenersi compresa nei prezzi di elenco e quindi sempre a carico dell'impresa appaltatrice, la stesura preventiva di un eventuale "Piano di Gestione Rifiuti", da far approvare alla Direzione dei Lavori, che esprima in forma esplicita i materiali oggetto di conferimento a discarica o di eventuale recupero, le modalità di selezione in cantiere, le modalità di trasporto o di recupero, le qualità di materiale riutilizzabile/recuperabile nel rispetto delle quantità minime percentuali richieste dalla normativa CAM vigente (D.M. 23/06/20023). Sono altresì da ritenersi compresi nei prezzi di elenco gli oneri per la cernita, la suddivisione dei materiali in cantiere rispetto i codici specifici di rifiuto, il trasporto e conferimento a discarica (smaltimento o recupero), nonché per lo smaltimento dei materiali di risulta e l'indennità, tranne dove contrariamente espresso in forma esplicita negli elaborati di progetto. Le quantità (indipendentemente dalla qualità) giudicate dalla D.L. non sostanziali, ulteriori a quelle già computate, sono da ritenersi comunque da smaltire in discarica autorizzata o portare a centro di recupero, già compresi e compensati i costi specifici, compresi quelli per il conferimento e l'indennità di discarica. Sarà a carico dell'Appaltatore provvedere alla gestione di tali procedure anticipandole all'interno di un proprio "elaborato di programmazione delle demolizioni o lievi", la cui stesura va intesa come già compensata con i prezzi in Elenco Prezzi Unitari, a carico dell'Appaltatore.

Vanno inoltre considerate come già compensate nei prezzi di Elenco Prezzi Unitari, tutte le opere murarie di servizio alle opere di restauro o cantierizzazione e in genere, anche laddove non espressamente precisato o compensato nei prezzi in Elenco, utili agli attraversamenti, i contenimenti, le correlazioni tra siti planimetrici, la movimentazione, le predisposizioni impiantistiche rese necessarie e altre; risultano parimenti compensati i conseguenti ripristini al grezzo.

Vanno considerate come già compensate nei prezzi di Elenco Prezzi Unitari, tutte le procedure obbligatorie o richieste dalla Stazione Appaltante e dal Progetto Esecutivo per garantire il pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 23 giugno 2023 (CAM), come recepite e proposte nella "Relazione CAM" allegata al Progetto suddetto.

Trattandosi di opere da realizzarsi in zona archeologica, vincolata, l'Impresa ha l'obbligo di condurre i lavori in modo da non determinare alcun danneggiamento diretto o indiretto alle opere esterne già in essere, nonché alla zona archeologica, accollandosi ogni onere e accorgimento conseguente, di qualsiasi tipologia e rilievo esso sia, nonché ogni attività di cantiere riguardante la sicurezza, la logistica, la movimentazione dei materiali, concordando oltre che con il Coordinatore per la Sicurezza, con il Responsabile Unico del Procedimento, con gli Uffici comunali preposti o sovraordinati (es. Uffici Demaniali regionali, Soprintendenza FVG) .

Per quanto riguarda la sicurezza, il cantiere (aree specifiche di intervento) dovrà essere sempre e durante tutto lo sviluppo delle attività, compartimentato con apposti pannelli e/o barriere invalicabili, e segnalato adeguatamente sia in fase diurna che notturna, in modo da garantire la completa sicurezza degli utenti dell'attività presente in sito, nonché degli utenti delle aree pubbliche in genere.

Per quanto attiene l'impiantistica e le reti gestite dagli Enti terzi, esistenti nelle aree di cantiere (reti interrate ed aeree) o immediatamente adiacenti ad esse (illuminazione pubblica, impianti a rete di qualsiasi tipo, a servizio delle aree ecc.) si dovrà garantire il normale funzionamento degli impianti stessi per tutte le componenti anche se non interessate dai lavori. In caso di adeguamento delle reti suddette risulterà compreso negli oneri a carico dell'impresa appaltatrice o correlate quello di prendere contatto con gli Enti gestori per ricevere indicazioni operative su come intervenire per garantire continuità e funzionalità al cantiere ed eseguibilità alle opere.

Di tutti tali oneri, descritti nell'art.1 del presente si è già tenuto conto nella determinazione dei prezzi, che l'Impresa implicitamente dichiara di aver accettato e di aver tenuto conto nella quantificazione della propria offerta.

L'appaltatore nell'accettare le clausole normative e prescrittive suddette e seguenti, dichiara di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi i lavori, anche laddove non espressamente richiesto in sede di gara, e di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate e dei centri di recupero disponibili, della loro distanza dal sito di intervento e delle disponibilità di ricezione delle stesse rispetto le esigenze del cantiere, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato gli elaborati progettuali adeguati.

L'area dove debbono eseguirsi i lavori sarà quindi consegnata all'impresa nello stato commisurato a quanto previsto dal progetto e visionato in sede di sopralluogo. Pertanto, resta altresì a carico dell'appaltatore l'onere eventuale per la rimozione di eventuali situazioni di impedimento da esso non valutate e non previste, rispetto quanto espresso dal progetto e verificato in sede di sopralluogo (se funzionale all'offerta e utile all'aggiudicazione o se ritenuto autonomamente utile dall'Impresa) e naturalmente quant'altro determinatosi durante il processo produttivo e imputabile all'Impresa.

Resta dunque convenuto che l'Appaltatore dichiara implicitamente di aver preso esatta conoscenza della zona, dei fabbricati e delle sue aree di contesto, nonché delle peculiarità specifiche ivi presenti (vedi anche art. 8 del presente testo) e di aver formulato la propria offerta con esatta consapevolezza di ogni elemento ivi presente e connaturato, sia esso di carattere materiale o amministrativo.

ART. 2. - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Disciplinare si deve intendere:

- a) per <<Codice>> il D. Leg.vo 31 marzo 2023, n. 36 e successivi aggiornamenti "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- b) per <<Legge>> la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (<<Disciplina organica dei lavori pubblici>>) e successive modificazioni e integrazioni;
- c) per <<Regolamento>> si deve intendere il <<Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/202 in materia di lavori pubblici>> nel testo approvato con D.P.G.R. 5 giugno 2003 n. 165/Pres.;
- d) per <<Capitolato Generale>> si deve intendere il <<Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici (art. 34 Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14)>>, nel testo approvato con D.P.G.R. 5 giugno 2003, n. 166/Pres.

ART. 3. - FORMA DELL'APPALTO

Il contratto sarà stipulato **"a misura"** e **"a corpo"**.

Nell'appalto a misura il corrispettivo consisterà nell'individuazione di un prezzo per ogni unità di misura di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantità eseguite di lavorazione o di opera. Pertanto, l'importo di un appalto a misura risulterà variabile.

Nell'appalto a corpo, invece, il corrispettivo consisterà in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita globalmente all'opera nel suo complesso ovvero alle Categorie (o Corpi d'opera) componenti.

In linea generale, si dovranno avere i seguenti criteri di offerta in base alla tipologia di appalto:

Tipo di appalto	Criteri di offerta
A MISURA E A CORPO	Offerta con ribasso unico

Nell'ambito della contabilizzazione di tali tipologie di appalto potranno comunque contemplarsi anche eventuali somme a disposizione per lavori in economia, la cui contabilizzazione è disciplinata dal successivo articolo Norme Generali per la misurazione e valutazione dei lavori.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs 36/2023.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, secondo i limiti imposti dal D. Lgs 36/2023 e le condizioni previste dal Capitolato speciale, fermi restando i limiti di cui all'art. 120 del suddetto "Codice dei contratti pubblici".

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti, nonché ai lavori in economia.

Per i lavori previsti, rispettivamente, a misura e in economia negli atti progettuali, i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come <<elenco dei prezzi unitari>>.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite e sono altresì utilizzabili per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti, nonché ai lavori in economia.

Per i lavori previsti a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la quantità e la qualità effettiva dei lavori eseguiti. Le parti contraenti, dunque, non possono invocare alcun accertamento sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

L'ammontare della spesa comprende ogni e qualsiasi lavoro e forniture, atti a realizzare l'opera.

ART. 4. - AMMONTARE DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE DELLE CATEGORIE DELLE OPERE

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta a **€ 993.470,46** oneri e costi per la sicurezza e della manodopera inclusi, al netto dell'IVA, come risulta dai seguenti prospetti delle categorie di lavoro e relativa classifica, individuate ai sensi del D.P.R. 05.10.2010 n.207:

	CATEGORIE		COMPUTO	TOT.CAT.	LAV. A MISURA	LAV. A CORPO
Prevalente	OG1	Edifici civili e industriali	452.105,34	681.607,36	452.105,34	
Prevalente	OG1	Sicurezza costi indiretti	28.527,70		28.527,70	
Prevalente	OG1	Edifici civili e industriali	200.974,32		200.974,32	
Scorporabile	OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi	136.391,13	136.391,13		136.391,13
Scorporabile	OS3	Impianti idrico sanitario, cucine, lavanderie	38.529,72	103.692,88		38.529,72
Scorporabile	OS3	Impianti idrico sanitario, cucine, lavanderie	65.163,16			65.163,16
Scorporabile	OS28	Impianti termici e di condizionamento	71.779,09			71.779,09
			993.470,46	993.470,46	681.607,36	311.863,10

	CATEGORIE		COMPUTO	TOT.CAT.	SICUREZZA	MANODOPERA
Prevalente	OG1	Edifici civili e industriali	452.105,34	681.607,36	17.425,33	128.568,14
Prevalente	OG1	Sicurezza costi indiretti	28.527,70		28.527,70	9.530,95
Prevalente	OG1	Edifici civili e industriali	200.974,32		8.239,95	45.054,35
Scorporabile	OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi	136.391,13	136.391,13	4.091,73	25.759,52
Scorporabile	OS3	Impianti idrico sanitario, cucine, lavanderie	38.529,72	103.692,88	1.155,89	
Scorporabile	OS3	Impianti idrico sanitario, cucine, lavanderie	65.163,16		1.954,89	
Scorporabile	OS28	Impianti termici e di condizionamento	71.779,09		2.153,37	14.306,14

993.470,46	993.470,46	63.548,87	223.219,10
------------	------------	-----------	------------

TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO € 929.921,59

VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO, pari a: € 993.470,46 (novecentonovantatremilaquattrocentosettanta/46)

L'importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nelle tabelle di cui al comma precedente, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui alle opere, relativo all'esecuzione delle lavorazioni a misura e a corpo, al netto degli oneri diretti e dei costi indiretti per la sicurezza. Il ribasso d'asta, a seguito dell'appalto dei lavori, potrà essere interamente utilizzato, previo atto amministrativo di conferma, fino alla concorrenza dell'importo complessivo del ribasso stesso, per l'esecuzione di nuovi interventi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel progetto "principale", coerenti e complementari rispetto quanto previsto nel progetto esecutivo. Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall'art. 120 del D. Lgs 36/2023. s.m.i., senza che ciò costituisca motivo per l'Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Non è soggetto al ribasso l'importo dei costi della sicurezza aggiuntivi/indiretti, individuati utili per l'attuazione dei piani di sicurezza (oneri/costi indiretti o aggiuntivi), ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., che restano fissati nella misura determinata nella tabella di cui al comma precedente.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta il costo della manodopera, per la verifica di congruità dell'offerta.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali per la verifica di congruità dell'offerta.

ART. 5. - METODO DELL'APPALTO. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALLA GARA. OFFERTE

Con atto del Responsabile del Procedimento si determinerà la procedura per l'affidamento dei lavori. Per essere ammessi a concorrere alla aggiudicazione dell'appalto, le Imprese dovranno presentare, nei modi e nei termini prescritti dall'invito, tutta la documentazione che verrà indicata nell'invito stesso, compresa la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 12.03.1999, n.68.

Sono nulle le offerte comunque condizionate, nonché le offerte presentate in termini generali.

ART. 6. - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell'appalto, in sintesi elencate all'art.1 del presente, corrispondono per forma e dimensioni, oltre alle indicazioni contenute nel presente Capitolato, a quelle risultanti dal Progetto Esecutivo fornito dalla Stazione Appaltante e da quelle che, all'atto esecutivo, saranno precisate dalla Direzione Lavori.

Per eventuali variazioni nei disegni all'atto esecutivo e per le precisazioni di forme e dimensioni ordinate dalla Direzione Lavori, nell'interesse dell'opera, l'Impresa non potrà in alcun caso rifiutarsi, né potrà accampare diritti di sorta per compensi speciali per nessuna ragione.

Uguale facoltà ha la Direzione Lavori nei riguardi dei materiali da costruzione, dei magisteri in genere e circa le modalità esecutive.

Nell'esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto dell'appalto devono essere rispettate tutte le **prescrizioni di legge in materia di qualità**, provenienza ed accettazione dei materiali, con particolare riferimento al rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione da amianto di cui alla Legge n. 257/1992 e s.m.i., alla vigente normativa in materia CAM (Criteri Ambientali Minimi) **di cui al D.M. 23/06/2022**, così come anche precisato nelle relazioni specialistiche ("Relazione CAM") allegate al Progetto, a seguito delle verifiche e delle valutazioni prefigurate e allegate al progetto esecutivo; inoltre, anche per quanto concerne le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, devono essere rispettate tutte le indicazioni contenute o richiamate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati allegati al contratto o da questi richiamati.

Il cantiere oggetto dell'appalto, regolato dal Capitolato Speciale, rientra nelle ipotesi di cui all'articolo 90 del D. Lgs. n. 81/2008.

ART. 7. - INTERPRETAZIONE

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati elaborati e le norme del capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, si procede applicando

gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.) fermo ed impregiudicata quanto stabilito dall'art. 80, comma 2, del Regolamento.

ART. 8. - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17 comma 5 del D.lgs. n.36/2023 s.m.i. e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata.

2. Fanno parte integrante del contratto d'appalto, anche se non espressamente allegati:

- a) l'offerta legale presentata dalla ditta aggiudicataria;
- b) le polizze di garanzia;
- c) il Capitolato Speciale d'Appalto;
- d) il Capitolato generale d'appalto, di cui al d.m. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale d'Appalto o non previsto da quest'ultimo o dal Capitolato generale d'Appalto regionale;
- e) il Capitolato Generale d'appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale approvato con D.P.Reg. 05.06.2003 n.0166/Pres., per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo;
- f) gli elaborati grafici di progetto;
- g) le dichiarazioni ove rilasciate in sede di gara dalla ditta aggiudicataria;
- h) il piano di sicurezza e coordinamento redatto nel rispetto dell'allegato XV del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. e i relativi costi aggiuntivi per la sicurezza qui espressi;
 - i) il cronoprogramma allegato al piano di sicurezza e coordinamento;
 - j) l'elenco dei prezzi unitari e le eventuali analisi dei prezzi;
- k) il computo metrico estimativo per le lavorazioni valutate a misura e a corpo;
 - l) la relazione CAM allegata al progetto;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme nazionali e regionali vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) il D.Lgs. n.36 del 31 marzo 2023 e suoi aggiornamenti;

- b) il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, per le parti ancora in vigore;
- c) il D.M. 49 del 07.03.2018 Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di
- d) svolgimento delle funzioni del DL e del direttore dell'esecuzione;
- e) il D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 s.m.i., con i relativi allegati.
- f) il D.M. 24.12.2015 Adozione dei Criteri Minimi (CAM) per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione di cantieri delle PA;
- g) il D.M. 23 giugno 2022, Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi Adozione dei Criteri Minimi (CAM) per gli arredi interni, per l'edilizia e i prodotti;
- h) la L.R. n.14 del 31 maggio 2002 s.m.i.;
- i) il D.P.G.R. 5 giugno 2003 n. 165/Pres..
- j) il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, nel testo approvato con D.P.G.R. 5 giugno 2003, n. 166/Pres;
- k) il D.Lgs. 159 del 6/09/2011 e s.m.i – Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
- l) il D.M. 17 gennaio 2018 s.m.i., Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni";
- m) il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale"
- n) il D.M. 06/09/1994, "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6 comma 3 e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257 relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
- o) il Decreto 29 luglio 2004, n.248, "Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto".

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 120 del D.Lgs. n.36/2023 s.m.i..

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli

atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero, se del caso, modulo in caso di offerta prezzi) – computo metrico estimativo - grafici.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.

L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

2. . Con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata, l'appaltatore dichiara implicitamente:

- di aver presa piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo, delle strutture e degli impianti e della loro integrale attuabilità;
- di aver verificato le relazioni, i rilievi, le schede tecniche e i particolari costruttivi posti a base d'appalto anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita sui luoghi, con particolare riferimento alla tipologia dell'intervento, alla natura dei suoli della zona e alle caratteristiche specifiche del contesto in cui le lavorazioni si collocano, con riferimento anche all'art. 1 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- di aver formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli eventuali adeguamenti che si dovessero rendere necessari, per quanto concerne le opere a corpo, per il rispetto delle indicazioni progettuali in relazione alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per maggiori compensi o particolari indennità, oltre al corrispettivo dell'appalto offerto;
- di assumere pertanto la piena e incondizionata responsabilità nell'esecuzione delle opere appaltate ed i maggiori oneri che dovessero derivare da una non corretta preliminare valutazione delle opere.

2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, di quanto disposto con carattere prescrittivo all'art.1 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

ART. 9. - CAUZIONI E GARANZIE

1) La garanzia provvisoria non è richiesta.

L'Art. 53 del [D.Lgs. 36/2023](#) (Codice dei contratti pubblici) disciplina le garanzie provvisorie e definitive nei contratti pubblici, introducendo un regime di semplificazione. Nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50 (procedure di cui all'articolo 50, comma 1), le garanzie provvisorie non sono richieste.

2) Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata «**garanzia definitiva**», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste **dall'articolo 106 del dlgs 36/2023, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale**; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara. Nel caso di procedure realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato

nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure aventi ad oggetto accordi quadro di cui all'articolo 59, l'importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari è indicato nella misura massima del 2 per cento dell'importo dell'accordo quadro; l'importo della garanzia per i contratti attuativi può essere fissato nella documentazione di gara dell'accordo quadro in misura anche inferiore al 10 per cento del valore dei contratti stessi con l'indicazione delle modalità di calcolo della maggiorazione prevista dal comma 2.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art 117 del dlgs 36/2023. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 del codice dei contratti, per la garanzia provvisoria.

Negli appalti di lavori l'appaltatore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 9 dell'art. 117. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art.117, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del dlgs 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di

avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli atti di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 14 del dlgs 36/2023, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo stipula, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza contiene la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale è non inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori stipula altresì per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione

È facoltà della Fondazione Aquileia in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

ART. 10. - COPERTURE ASSICURATIVE

A norma L'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

ART. 11. - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibili.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

ART. 12. - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO DEI LAVORI PUBBLICI. NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO GENERALE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i. (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

ART. 13. - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del dlgs 36/2023, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'[articolo 104, comma 11](#), in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al [comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190](#), oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'[articolo 60, comma 2](#). del D.Lgs 36/2023 .

Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

- a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'[allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448](#);
- d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto

I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al [Capo II del Titolo IV della Parte V del D Lgs 36/2023](#);
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all' articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'[articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#). Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'[articolo 11](#). È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 11, comma 6](#).

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 8, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'[articolo 11, comma 2-bis](#), il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo [articolo 11, comma 2-bis](#), ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

I piani di sicurezza di cui al [decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81](#) sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai

singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l'obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'[articolo 2359 del codice civile](#) con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al [comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190](#), ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del codice in tema di subappalto.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'[articolo 68, comma 15](#), la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

È fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa europea vigente e dei principi dell'ordinamento europeo, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.

Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite. I certificati di cui al secondo periodo possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori.

ART. 14. - CONSEGNA DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI

Ai sensi dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, per le amministrazioni statali, non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto.

Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante

Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nei limiti stabiliti dall'art. 3 dell'allegato II.14 su menzionato.

Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d'appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.

I lavori dovranno iniziare tempestivamente dopo la consegna, anche parziale, del cantiere. In particolare l'appaltatore dovrà procedere alla redazione del piano di lavoro per la porzione di pavimentazione contenente amianto da rimuovere.

ART. 15. - PROGRAMMA DEI LAVORI – SOSPENSIONI E PROROGHE

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'appaltatore presenterà alla Direzione dei lavori una proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 e all'articolo 1, lettera f) del d.m. 49/2018, elaborato in coerenza con il cronoprogramma di progetto e con le obbligazioni contrattuali, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, in

cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Entro dieci giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d'intesa con la stazione appaltante comunicherà all'appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei lavori.

Decorso 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti, per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Qualora si verifichino sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui sopra, l'appaltatore sarà dovutamente risarcito sulla base dei criteri riportati all'articolo 10 comma 2 del d.m. 49/2018.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni

determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Fatto salvo il caso di proroga previsto dal comma 8 dell'art. 121 del dlgs 36/2023, l'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 121 del codice, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di

decadenza, di specifica riserva, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del Codice civile e secondo criteri individuati nell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

ART. 16. - ORDINI DELLE DIREZIONE LAVORI

Il direttore dei lavori riceve dal RUP *disposizioni di servizio* mediante le quali quest'ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.

Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza l'emanazione di *ordini di servizio* all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, gli ordini di servizio dovranno comunque avere forma scritta e l'esecutore dovrà restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e dettagliato nel programma di esecuzione dei lavori a cura dell'appaltatore.

Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto.

Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riutilizzo di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature

impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:

- a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
- b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice;
- c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
- d) determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;
- e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose;
- f) redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:
 - 1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - 2) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - 3) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - 4) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

Tali documenti contabili sono costituiti da:

- giornale dei lavori
- libretto delle misure
- registro di contabilità
- stato di avanzamento dei lavori (SAL)
- conto finale dei lavori.

Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione affinché la Direzione lavori possa sempre:

a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;

b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l'esecutore.

Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

In relazione alla complessità dell'intervento, il Direttore dei Lavori può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere, che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avrà la costituzione di un "ufficio di direzione dei lavori" ai sensi dell'art. 2 dell'allegato II.14 del Codice.

Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaboreranno con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato speciale di appalto.

La posizione di ispettore sarà ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. La stazione appaltante sarà tenuta a nominare più ispettori di cantiere affinché essi, mediante turnazione, possano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

Gli ispettori risponderanno della loro attività direttamente al Direttore dei lavori. Agli ispettori saranno affidati fra gli altri i seguenti compiti:

- a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
- b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
- d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
- f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
- h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

Il Direttore dei Lavori e i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, ove nominati, saranno tenuti a utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, codice civile e a osservare il canone di buona fede di cui all'art. 1375 codice civile.

Il Direttore dei Lavori potrà delegare le attività di controllo dei materiali e la compilazione del giornale dei lavori agli ispettori di cantiere, fermo restando che l'accettazione dei materiali e la verifica dell'esattezza delle annotazioni, le osservazioni, le prescrizioni e avvertenze sul giornale, resta di sua esclusiva competenza.

Con riferimento ad eventuali lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con l'ausilio degli ispettori di cantiere, svolgerà le seguenti funzioni:

- a) verifica della presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;
- b) controllo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) accertamento delle contestazioni dell'impresa affidataria sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'impresa affidataria, determinazione della misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) verifica del rispetto degli obblighi previsti dal Codice in materia di applicazione dei prezzi di subappalto e sicurezza;
- e) segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'impresa affidataria, delle disposizioni in merito al subappalto

ART. 17. - PERSONALE DELL'IMPRESA, DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori, con personale tecnico idoneo di provata capacità, ed adeguato numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione agli obblighi assunti con la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.

L'impresa risponde dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri, ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovrà essere di gradimento della Direzione Lavori, la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori, senza l'obbligo di specificare il motivo o di rispondere delle conseguenze.

Il personale dell'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Indipendentemente dal numero di maestranze presenti in cantiere, il direttore di cantiere (capocantiere) o suo delegato, dovrà sempre garantire la comunicazione in lingua italiana con il RUP, la D.L. e il C.S.E.

ART. 18. - RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'impresa è tenuta ad avere sempre un proprio rappresentante sul luogo del lavoro, quale direttore del cantiere ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 del Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici da

realizzarsi nel territorio regionale approvato con D.P.Reg. 05.06.2003 n.0166/Pres., al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti.

La figura del direttore di cantiere deve essere comunicata contestualmente e comunque non oltre la data del verbale di consegna e quindi riportata nel cartello di cantiere. Essa non potrà variare, senza opportuna comunicazione preventiva da parte dell'Impresa alla Direzione dei lavori.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 del Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale approvato con D.P.Reg. 05.06.2003 n.0166/Pres., l'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di Direzione Lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve intendersi eletto domicilio presso gli uffici della Fondazione Aquileia.

ART. 19. - UTILIZZO DELLE AREE

L'area sulla quale è previsto l'intervento è di proprietà della Fondazione Aquileia. L'impresa provvederà, a **proprio carico**, invece, a tutte le occupazioni temporanee che si rendessero necessarie per deviazioni provvisorie, strade di servizio, impianto dei cantieri, discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, cave, ecc._Resta in proposito precisato che l'impresa, oltre ad essere tenuta ad eseguire a propria cura e spese le opere di consolidamento delle cave e delle discariche ritenute necessarie, risponderà sempre direttamente nei confronti di terzi per le sopra menzionate occupazioni, obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente richiesta l'Amministrazione appaltante, che, pertanto, ed in ogni caso rimane del tutto estranea.

ART. 20. - TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI. PENALITÀ PER RITARDI E PREMI DI ACCELERAZIONE

I lavori dovranno iniziare tempestivamente dopo la consegna, anche parziale, del cantiere.

L'esecutore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni **270 (duecentosettanta)** naturali e consecutivi, promuovendo le lavorazioni secondo i criteri espressi nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo.

Nessun ritardo sarà ammesso nell'ultimazione delle opere da parte della ditta appaltatrice per difficoltà che essa dovesse incontrare nel reperimento dei materiali.

L'impresa avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della Direzione Lavori, ciò non riesca pregiudiziale alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante.

La Fondazione Aquileia si riserva in ogni caso il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo periodo di tempo, e di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione delle opere e dalla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'impresa possa rifiutarsi o trarne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Ai sensi dell'articolo 126 del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

Ai sensi dell'articolo 126 del Codice, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale da

determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di 1,5 per mille dell'importo netto contrattuale.

Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale

Oltre alla penale di cui sopra, la Fondazione Aquileia addebiterà comunque all'impresa le maggiori spese per la prolungata assistenza e direzione dei lavori. Tanto le penali quanto il rimborso di queste maggiori spese di assistenza e direzione lavori verranno senz'altro iscritte negli stati d'avanzamento e nello stato finale a debito dell'impresa.

Il tempo per la ultimazione dei lavori è stato calcolato tenendo presente il normale andamento meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori .

Per l'impianto del cantiere è stato prefigurato un tempo di produzione adeguato, da intendersi già conteggiato nel termine di ultimazione dei lavori.

Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, nominato;
 - l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere sulle strutture e sulle componenti impiantistiche, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato (atti documentali e amministrativi in particolare);
 - le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

L'appaltatore prende atto che il termine contrattuale per l'ultimazione parziale e complessiva dei lavori riveste carattere essenziale per l'Amministrazione appaltante.

Per gli appalti di lavori la stazione appaltante prevede nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. L'ammontare del premio è commisurato nei limiti delle somme disponibili sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati nel secondo periodo anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

Nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. Nei documenti di gara iniziali la stazione appaltante si può riservare la facoltà di riconoscere un premio di accelerazione determinato sulla base dei predetti criteri anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

ART. 21. - CONTABILITÀ LAVORI

La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme del Regolamento approvato con D.P.Reg. 05.06.2003 n.0165/Pres. e del Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale approvato con D.P.Reg. 05.06.2003 n.0166/Pres. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 96 e seguenti del Regolamento.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del Capitolato Speciale e nelle enunciazioni delle singole voci di elenco; in ogni altro caso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate sul luogo del lavoro, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti che modifichino le quantità effettivamente in opere.

Non sono riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali o ingrossamenti non rispondenti ai dati progettuali se non preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'art. 3) del Capitolato Speciale.

Gli oneri per la sicurezza, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al Capitolato Speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

ART. 22. - ULTIMAZIONE DEI LAVORI, COLLAUDI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Conformemente all'articolo 12 del d.m. 49/2018, il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione **per iscritto** dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elaborerà tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invierà al RUP, il quale ne rilascerà copia conforme all'esecutore.

Il certificato di ultimazione elaborato dal direttore dei lavori potrà prevedere **l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni**, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

L'ultimazione dei lavori potrà essere accertata anche in maniera frazionata mediante certificati di ultimazione e cioè relativamente a quella parte di opere comprese nell'appalto che vengano progressivamente completate.

Il termine utile contrattuale di ultimazione si intenderà però rispettato quando, entro la data prescritta, siano state completate tutte le opere comprese nell'appalto.

La mancata ultimazione anche di limitata entità delle opere comporta la messa in mora dell'impresa e l'addebito dell'intera penale.

In sede di collaudo il direttore dei lavori:

- a) fornirà all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmetterà allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
- b) assisterà i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- c) esaminerà e approverà il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza.

Il collaudo deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 116 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per

ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo dell'opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all'articolo 229 del d.P.R. n. 207/2010. **Entro il termine massimo di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori** il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l'impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento.

La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi:

- 1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
- 2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
- 3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per la durata di dieci anni.

Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potrà essere tenuta una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, il certificato di regolare esecuzione potrà essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di

trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile

ART. 23. - CONTO FINALE

Entro **90 giorni** dall'ultimazione dei lavori, si provvederà alla compilazione dello stato finale nelle forme e contenuti di cui all'articolo 114 del Regolamento approvato con D.P.Reg. 05.06.2003 n.0165/Pres., e si farà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto, quale che sia il suo ammontare.

Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del Procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il RUP darà avviso al Responsabile del procedimento, il quale curerà la pubblicazione di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il responsabile del procedimento trasmetterà al RUP i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il RUP inviterà l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al collaudatore i documenti ricevuti dal responsabile del procedimento, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Il saldo sarà corrisposto dopo l'esito favorevole del collaudo provvisorio.

ART. 24. - PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione della prestazione l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, **raggiunga la cifra di Euro 150.000,00.**

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

Ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e comunque entro un termine non superiore a 60 giorni e purché ciò sia giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

L'esecutore comunica alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Il Direttore dei Lavori, accertata la conformità della merce o del servizio al contratto d'appalto e verificato, quindi, il raggiungimento delle condizioni contrattuali adotta lo stato di avanzamento, contestualmente al ricevimento della comunicazione fatta dall'esecutore. Laddove si dovesse verificare una difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Il direttore dei lavori trasmette lo stato di avanzamento al RUP, il quale previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, emette il certificato di pagamento contestualmente allo stato di avanzamento e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento.

L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e l'emissione della stessa non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 143/2021, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, deve essere richiesta dal committente o dall'impresa affidataria, in occasione della

presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

A tal fine l'impresa affidataria avrà l'obbligo di attestare la congruità dell'incidenza della manodopera mediante la presentazione del **DURC di congruità** riferito all'opera complessiva (art. 4, comma 3, d.m. 143/2021).

L'attestazione di congruità sarà rilasciata dalla Cassa Edile territorialmente competente, entro dieci giorni dalla richiesta, su istanza dell'impresa affidataria.

Nel caso in cui la Cassa Edile riscontrasse delle incongruità nei dati (art. 5, d.m. 143/2021), lo comunicherà all'impresa affidataria, la quale avrà 15 giorni di tempo, dalla ricezione dell'avviso, per regolarizzare la sua posizione, attraverso il versamento in Cassa Edile dell'importo pari alla differenza di costo del lavoro necessaria a raggiungere la percentuale stabilita per la congruità ed ottenere il rilascio del DURC di congruità.

Laddove invece, decorra inutilmente il termine di 15 giorni, la Cassa Edile comunicherà, l'esito negativo della verifica di congruità ai soggetti che hanno effettuato la richiesta, con l'indicazione dell'importo a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile territorialmente competente procederà all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).

Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile rilascerà ugualmente l'attestazione di congruità previa dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

L'impresa affidataria che risulti non congrua può, altresì, dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante l'esibizione di documentazione provante costi non registrati presso la Cassa Edile, in base a quanto previsto dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

L'esito negativo della verifica di congruità inciderà, in ogni caso, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, per l'impresa affidataria, del DURC ordinario.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

ART. 25. - USO DELLE OPERE PRIMA DEL COLLAUDO

Dopo l'ultimazione dei lavori, anche frazionata, accertata mediante certificato, nelle more dell'esecuzione delle operazioni di collaudo provvisorio, l'Amministrazione appaltante, ai sensi e con le modalità di cui dell'articolo 145 del D.P.Reg. 05.06.2003 n.0165/Pres., avrà la facoltà di richiedere all'impresa la consegna delle opere già completate, previa compilazione di adatto verbale in cui venga dato atto delle condizioni stesse e venga chiarito che l'impresa rimane responsabile dell'eliminazione dei difetti di costruzione e della cattiva qualità dei materiali impiegati ed in genere delle insufficienze che venissero eventualmente riscontrate dal collaudatore all'atto delle visite di collaudo con esclusione, ovviamente, dei danni causati dall'uso o da cattiva conduzione da parte della Fondazione Aquileia.

ART. 26. - MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo provvisorio delle opere la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'impresa.

L'impresa pertanto sarà tenuta all'osservanza, oltre che delle disposizioni di Legge, anche delle prescrizioni che dovesse fissare la Direzione Lavori, senza che, per gli oneri che potessero derivarne, abbia nulla a pretendere.

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite all'art.1669 del Codice Civile, l'impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo carico esclusivo le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'impresa, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, l'impresa stessa, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione Lavori. Ove però l'impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori, con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'impresa stessa.

ART. 27. - LAVORI AGGIUNTIVI, MODIFICHE O VARIANTI

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti, all'art. 189.

Nel caso sopraggiungano circostanze **impreviste ed imprevedibili**, ai sensi dell'art. 189, comma 1, lett. c), DLgs 36/2023, **comprese quelle che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione delle opere**, la Stazione Appaltante o l' Aggiudicatario propone, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.

Dovranno in genere, essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. ed i relativi atti attuativi.

Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 14 del Codice dei contratti;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Con riferimento all'art. 9 del D.lgs 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica (se richiesta nella procedura di gara) presentata dall'appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 20 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto all'articolo Disposizioni generali relative ai prezzi e clausole di revisione.

ART. 28. - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Per gli ulteriori adempimenti si richiama quanto disposto dall'articolo 88 del Regolamento approvato con D.P.Reg. 05.06.2003 n.0165/Pres. L'appaltatore è tenuto a provare il danno che potrà essere riconosciuto in presenza delle seguenti condizioni: assenza di colpa dell'appaltatore, imprevedibilità e inevitabilità dell'evento. Appena avvenuta la denuncia il Direttore dei Lavori procederà, redigendone apposito processo verbale, all'accertamento dello stato delle cose dopo il danno; delle cause dei danni e se di forza maggiore; se vi fu negligenza e da parte di chi; se furono osservate le regole dell'arte e le prescrizioni del Direttore dei Lavori; se non fu omessa alcuna delle cautele necessarie a prevenire i danni.

ART. 29. - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore gli obblighi e le spese indicate all'articolo 5 del Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale approvato con D.P.Reg. 05.06.2003 n.0166/Pre e quanto espresso.

È fatto obbligo all'impresa appaltatrice di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di progetto nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento

dei lavori, ai sensi del comma 10 dell'articolo 38 del Regolamento approvato con D.P.Reg. 05.06.2003 n.0165/Pres.

Resta inoltre a carico dell'appaltatore:

1. la totale osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'assunzione della manodopera, alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, malattie professionali in genere, ed ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L'impresa dovrà pertanto in ogni momento, a semplice richiesta della Fondazione Aquileia, dimostrare di aver provveduto ad ogni obbligo assicurativo presso gli Istituti competenti; l'impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad ottemperare, sotto la propria completa responsabilità, alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 s.m.i., concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri; l'impresa appaltatrice dovrà allegare dichiarazione dell'avvenuta valutazione dei rischi specifici di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i..

2. ai sensi dell'articolo 32 della L.R. 31.05.2002 n.14 si precisa che nel contratto d'appalto saranno inseriti i seguenti obblighi e clausole:

a) l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti fuori della regione Friuli-Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria, vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine nell'ambito delle quali potrà essere concesso l'accertamento contributivo;

b) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

c) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva o retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la Cassa edile. Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità dell'impresa appaltatrice, l'ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa medesima.

3. provvedere che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme di cui al precedente punto 2), anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto;

4. il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante;

5. l'impresa sarà tenuta all'osservanza di tutte le norme regionali e nazionali in materia di tutela dei lavoratori;

6. adottare tutti i provvedimenti, le cautele ed i mezzi, gli impianti, gli strumenti e le dotazioni necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e delle persone addette ai lavori, e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, richiamando in particolare quanto stabilito nelle "Norme per

la prevenzione sul lavoro nelle costruzioni" di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n° 81, D.Lgs. 03.08.2009 n° 106 e s.m.i.. A quanto sopra l'appaltatore dovrà attenersi facendo altresì osservare tutte le norme medesime e ne sarà responsabile per contratto a tutti gli effetti civili e penali sollevando la Fondazione Aquileia ed il personale addetto alla direzione e sorveglianza dei lavori da ogni e qualsiasi responsabilità;

7. l'impresa è inoltre responsabile della sicurezza del transito pedonale, ciclabile e carrabile, sia diurno sia notturno nelle aree interessate dai lavori o adiacenti ad esse, per cui dovrà ottemperare e predisporre, a proprio onere, tutto quanto stabilito dalla Polizia municipale, dal CSE e ovviamente dal RUP, quale segnalazioni regolamentari diurne e notturne, cartelli, dispositivi di illuminazione sempre efficienti, tutti i segnali occorrenti compresi quelli relativi alla presenza di scavi, depositi, macchinari, veicoli, deviazioni, sbarramenti, ecc. Per quanto sopra l'appaltatore è in obbligo di stipulare, all'inizio dei lavori, un'apposita polizza di assicurazione per la responsabilità civile per i danni alle persone o alle cose che potessero essere provocati dall'appaltatore o dai suoi dipendenti o dai mezzi d'opera, compresi i veicoli e i macchinari. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore, restando l'Amministrazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione Lavori e sorveglianza, sollevati da qualsiasi responsabilità civile e penale a riguardo;

8. il progetto, non prevede e non compensa un'indagine di eventuali ordigni bellici, a fronte di opere in un contesto già indagato e ampiamente soggetto a trasformazione nel corso degli anni. L'impresa potrà però decidere se intervenire autonomamente e a proprie spese con un'indagine suppletiva di approfondimento, nel caso lo ritenesse opportuno. Se del caso, l'impresa si obbliga a servirsi, a proprio totale onere, prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi, di Ditta specializzata ed all'uopo autorizzata dalle competenti autorità, alla bonifica, sia superficiale che profonda;

9. provvedere al pagamento di tutte le copie e stampe di elaborati relativi all'appalto;

10. provvedere a proprie spese a tutte le prestazioni dei canneggiatori, nonché degli attrezzi e degli strumenti per rilievi, per i tracciamenti e le misurazioni necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere relativi alle operazioni di consegna e per la verifica contabilità e collaudazione dei lavori; provvedere dunque alla conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità sino al collaudo;

11. **l'obbligo di predisporre prima dell'inizio dei lavori un proprio "Piano Ambientale di Cantierizzazione", che rappresenti e descriva le modalità di gestione del cantiere sulla scorta di quanto prefigurato in sede di stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento e suoi allegati (planimetria di cantiere in particolare).**

12. **l'obbligo di predisporre prima dell'inizio dei lavori un proprio "Piano di Gestione Rifiuti", che tenga conto di quanto espresso nella "Relazione CAM" allegata al Progetto Esecutivo. Tale Piano sarà propedeutico a scavi, demolizioni e lievi, e in esso verranno indicate tutte le procedure riferite alla demolizione selettiva (disassemblaggio), alle modalità di accatastamento all'interno del cantiere, al trasporto, al conferimento, smaltimento a pubbliche discariche o centri di recupero del materiale di risulta. Saranno comunque a carico dell'Impresa i relativi oneri e le indennità, derivante da scavi, demolizioni, lievi e alle procedure suddette correlate, anche se ulteriori rispetto quanto già compensato dal progetto. L'Impresa dovrà presentazione al Direttore dei Lavori copia delle ricevute comprovanti l'avvenuto apporto alla discarica dei quantitativi corrispondenti a quelli contabilizzati e non reimpiegati nell'ambito del cantiere, nonché dare prova certificata delle percentuali di materiali riciclati, riciclabili atte alla dimostrazione di quanto prescritto in materia dal D.M. 23 giugno 2022, così come riscontrato nella "Relazione CAM" allegata al Progetto Esecutivo.**

Sono comunque a carico dell'Impresa gli oneri relativi a qualsiasi analisi o prova sulle terre scavate e sui materiali oggetto di lavorazione o fornitura e alla conseguente stesura e messa a disposizione della Direzione Lavori e della Fondazione Aquileia della documentazione di riscontro delle analisi suddette. Risulta altresì a carico dell'impresa la predisposizione di ogni atto burocratico (modulistica, ecc.), qualora richiesto dalla D.L., a fronte del rilevamento di margini di possibile pericolosità/tossicità durante la rimozione, l'utilizzo e lo smaltimento dei materiali suddetti o quanto ciò si rilevi utile al corretto e adeguato sviluppo delle lavorazioni nel rispetto delle normative vigenti in materia e alle procedure in genere.

In caso di riutilizzo dei materiali di risulta in altro sito sia a scelta dell'appaltatore, sia a scelta della Direzione lavori (fermo restando la proprietà esclusiva dei materiali di risulta da parte della Stazione Appaltante), restano a carico dello stesso (dell'Appaltatore) gli oneri relativi alle analisi dei materiali stessi, alla stesura e messa a disposizione della Direzione Lavori e della Fondazione Aquileia della documentazione di riscontro delle analisi, e alla predisposizione di ogni atto burocratico (modulistica, ecc.) risultasse necessario alle procedure, anche ulteriore rispetto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti e terre e rocce da scavo. Il reimpiego del materiale presso il cantiere, o in altro sito, invece del suo smaltimento a discarica, anche per quantità ulteriori rispetto quelle già compensate dal progetto, non costituirà in alcun caso motivo di variazione contrattuale, e di riconoscimento all'Impresa di maggiori compensi, restando nelle disponibilità dell'Impresa stessa la decisione ultima sulle procedure da perseguire.

13. Sono a carico dell'Impresa appaltatrice tutti gli oneri amministrativi, professionali e correlati relativi ad eventuali elaborati strutturali che si rendesse necessario depositare presso gli uffici regionali, che risultassero dipendenti da modifiche al progetto anche dove migliorative proposte dall'Impresa e accettate dalla Stazione Appaltante in fase di offerta o in corso d'opera e quindi dal Direttore dei lavori, previa comunicazione preventiva allo stesso.

Risultano a carico dell'impresa anche gli oneri riferiti ai costi amministrativi, professionali e correlati per il dimensionamento e la conseguente realizzazione di basi fondazionali di alloggiamento e sostegno di attrezzature quali gru e similari da utilizzare all'interno del cantiere.

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le eventuali operazioni preliminari ad un eventuale collaudo (prove di carico, formazione provini, prove sui materiali, ottenimento certificazioni).

In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni al laboratorio prove ed analisi debitamente riconosciuto.

L'Impresa sarà tenuta a recapitare i campioni presso gli Istituti autorizzati rimanendo invece a carico della Stazione appaltante il pagamento degli stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi distaccate dell'Amministrazione appaltante, numerandoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori (o dal suo assistente di cantiere) e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità.

14. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri riferiti all'ottenimento e restituzione di certificazioni, documentazioni e similari per i prodotti per i quali siano state emanate le disposizioni attuative che consentono l'apposizione del marchio di conformità CE o laddove sia prevista una procedura di omologazione/approvazione dello stesso che sostituisce la certificazione di conformità.

Lo stesso vale per ogni documentazione che attesti la rispondenza di forniture e materiali impiegati in materia di applicazione di quanto disposto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

15. Sono a carico dell'appaltatore, tutte le pratiche tutti gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche o private in servitù d'uso o private, per strade di accesso, loro illuminazione durante il lavoro notturno, per derivazioni provvisorie di strade ed acque, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavoro e per tutto quanto necessario all'esecuzione dei lavori;

16. È a carico dell'appaltatore l'impianto nel cantiere di lavoro di locali ad uso ufficio per il personale di direzione e di assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione Lavori.

Nel cantiere dovrà essere installata e mantenuta durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, apposita tabella di dimensioni non inferiori a m.1.50 (larghezza) per m.2,00 (altezza), collocata in sito ben visibile indicato dal Direttore dei Lavori, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori stessi. Tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. Le tabelle dovranno essere impresse a colori indelebili riportando le seguenti diciture:

Fondazione Aquileia, Ufficio competente, titolo generale dell'opera con immagini e/o grafici illustrativi (quando tecnicamente possibile), Titolo dei lavori in appalto, Estremi della Legge o del Piano, Concessionario dell'opera, Impresa esecutrice (compresi i dati di qualificazione per categorie e classifiche ai sensi del D.P.R. 05.10.2010 n. 207), Importo complessivo dei lavori, Data di consegna dei lavori, Data contrattuale di ultimazione dei lavori, Progettista, Assistente Tecnico, Direttore di Cantiere, Direttore dei Lavori, Nominativo del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, Subappaltatore/i (compresi i dati di qualificazione per categorie e classifiche ai sensi del D.P.R. 05.10.2010 n. 207), eventuali finanziamenti e contributi ricevuti dall'opera da parte di Enti superiori o terzi; in fondo alla tabella dovrà essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori. In particolare, dovranno essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con illustrazione dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori ed i nuovi tempi di completamento dell'opera.

L'ufficio del RUP provvederà a controlli periodici sulla completa osservanza delle suddette istruzioni. In caso di accertato inadempimento la Fondazione Aquileia potrà applicare una penale di **€ 50,00** (cinquanta/00) per ogni singola infrazione; inoltre: la custodia diurna e notturna del cantiere e di tutti i materiali, compresi quelli della stazione appaltante;

17. la formazione del cantiere attrezzato in relazione al tipo e all'entità delle opere appaltate, per consentire un'accurata esecuzione delle stesse, comprese tutte le spese inerenti al suo impianto in esercizio; nell'installazione e nella gestione del cantiere l'appaltatore è tenuto ad osservare, oltre alle norme dei D. Lgs. 09.04.2008 n° 81, D. Lgs. 03.08.2009 n° 106 e s.m.i., anche le norme del regolamento edilizio e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del comune, nonché le norme vigenti relative all'omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere; l'appaltatore è obbligato inoltre a recintare le zone a rischio del cantiere come indicato dal PSC (planimetria allegata) o come indicato in corso d'opera dal CSE, nonché provvedere, a proprio onere esclusivo, a qualunque spostamento della recinzione stessa che si rendesse necessaria durante il corso dei lavori per lo svolgimento di altre attività in corso o l'esecuzione di lavori di competenza di altre imprese;

18. è a carico dell'Appaltatore la preventiva programmazione con le aziende erogatrici di servizi delle opere concernenti agli allacciamenti o spostamenti (interruzione servizio) dei medesimi e l'obbligo di curare

che tutti i lavori di competenza delle aziende suddette avvengano in armonia con i programmi di avanzamento delle opere dell'impresa. L'appaltatore è tenuto altresì a dare alle aziende erogatrici ogni assistenza materiale (opere) che le medesime pongano a carico del committente;

19. sono a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi alla tutela e protezione di tutte le condotte impiantistiche a vista, aeree o sottotraccia presenti, laddove funzionali all'impiantistica esistente, a servizio del sito di intervento e delle funzioni presenti nel contesto (complesso scolastico): ciò ha valore durante tutta la durata delle lavorazioni promosse; andranno in tal senso ripristinate ove necessario le stesse a seguito di smontaggi, lievi e similari ritenuti utili dall'impresa appaltatrice durante l'esecuzione delle opere in progetto; tali opere di lieve e ripristino vanno dunque considerate compensate nei prezzi di lavorazione, indipendentemente dalla loro natura, che sarà a totale discrezione dell'impresa, al fine di garantire le lavorazioni, ma al contempo il perfetto funzionamento post opera degli impianti;

20. la tempestiva esecuzione di indagini, prove di laboratorio e di carico, oltre alle eventuali ulteriori prove richieste dalla Direzione Lavori o Direzione operativa; la pulizia anche quotidiana dei locali in costruzione o in riparazione, degli spazi aperti e delle vie di transito, compreso lo sgombero dei materiali eventualmente lasciati dalle ditte coordinate;

21. la fornitura ogni mese all'appaltante di almeno dieci fotografie a colori 13*18, dimostrative dello stato di avanzamento dei lavori;

22. è fatto divieto all'impresa, salvo autorizzazione scritta della Direzione Lavori, di fare o di autorizzare a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell'appalto;

23. l'appaltatore ha l'obbligo di richiedere alla Direzione Lavori, tempestive istruzioni (**con almeno 15 giorni di preavviso**) per le particolarità che eventualmente non risultassero dai documenti in suo possesso. In nessun caso deve essere dato corso all'esecuzione di opere in contrasto con le istruzioni della Direzione Lavori;

24. la manutenzione delle opere sino al collaudo, salvo il caso di riconsegna anticipata, per parti, che sarà regolamentata con le clausole del relativo verbale; quindi lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, ecc., lasciando le opere libere da ogni ingombro, pronte per l'uso cui sono destinate;

25. la completa pulizia delle aree di intervento e delle loro pertinenze a lavori ultimati, nei tempi stabiliti dalla Direzione Lavori;

26. l'esaurimento di tutte le acque superficiali o di infiltrazione, e l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la derivazione di esse dalle sedi stradali o dal cantiere in generale.

27. prima dell'inizio dei lavori, e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna (comunque prima di ogni pagamento), dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Appaltante, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, - inclusa la Cassa Edile -, assicuratrici ed antinfortunistici.

28. la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza di validità. Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

29. l'appaltatore è tenuto a trasmettere all'Amministrazione Appaltante, copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Tali documenti dovranno essere trasmessi entro 10 (dieci) giorni dall'ultimo giorno fissato dalle norme in vigore per i versamenti di cui trattasi.

30. entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore o il concessionario redige e consegna all'Amministrazione appaltante:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del D. Lgs. 09.04.2008 n° 81, D. Lgs. 03.08.2009 n° 106 e s.m.i.;
- b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del D. Lgs. 09.04.2008 n° 81, D. Lgs. 03.08.2009 n° 106 e s.m.i.;
- c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerarsi come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del D. Lgs. 09.04.2008 n° 81, D. Lgs. 03.08.2009 n° 106 e s.m.i., ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

31. il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e il direttore **UNICO** di cantiere per l'Impresa **(da evidenziare obbligatoriamente e in maniera univoca alla consegna dei lavori)**, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

32. l'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;

35. con richiamo agli articoli 31 e 32 del Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale approvato con D.P.Reg. 05.06.2003 n.0166/Pres. sono a carico dell'appaltatore tutti i danni alle opere, all'ambiente, alle persone e cose nell'esecuzione dell'appalto, nonché tutti i difetti di costruzione rilevati dal direttore dei lavori con apposito verbale. L'onere per il ripristino di tali danni e difetti è a totale carico dell'appaltatore il quale dovrà provvedere tempestivamente entro il termine massimo di dieci giorni a semplice richiesta del direttore dei lavori o in mancanza, del responsabile del procedimento; tale termine potrà essere ridotto a discrezione del direttore dei lavori in caso di urgenza per motivi di sicurezza; qualora l'appaltatore non vi provveda entro il termine assegnato, vi provvederà direttamente la stazione appaltante e il relativo onere sarà trattenuto direttamente sul successivo stato di avanzamento lavori o sul conto finale qualora i lavori risultino già ultimati;

36. è fatto obbligo se necessaria all'impresa appaltatrice di richiedere al Comando di Polizia Locale l'ordinanza di disciplina della circolazione stradale (conforme alla modulistica pertinente) depositandola all'Ufficio Protocollo del Comune almeno sette giorni prima della data di inizio dei lavori;

37. per quanto riguarda l'esecuzione di attività rumorose, l'impresa è obbligata a richiedere prima dell'inizio delle lavorazioni specifiche, agli Uffici comunali competenti, l'esistenza di contenuti normativi espliciti (es. rif. Piano Comunale di Classificazione Acustica - P.C.C.A – del territorio di Trivignano Udinese-frazione Clauiano) in merito agli orari stabiliti e alle modalità di lavorazione, pena l'applicazione delle sanzioni eventualmente previste; su richiesta scritta e su fondate motivazioni, a discrezione della

Fondazione Aquileia, potrà essere rilasciata deroga scritta, esclusivamente per motivi eccezionali, da richiedere agli Uffici comunali preposti.

È altresì onere a carico dell'impresa la predisposizione di ogni modulistica afferente le istanze di cui sopra.

38. è fatto obbligo all'impresa appaltatrice di realizzare le prove a campione, da eseguirsi a lavorazioni completate necessarie, per l'accettazione delle lavorazioni ai fini del collaudo finale dell'opera, ad esclusiva discrezione e richiesta del RUP e degli Organi di controllo competenti.

39. è fatto obbligo all'impresa appaltatrice la predisposizione di ogni istanza (su opportuna modulistica o similare) e ogni pratica afferente eventuali autorizzazioni preventive e conseguenti presso gli Enti gestori dei servizi (ENEL, TELECOM, CAFC spa o similari), correlabili e propedeutiche o conseguenti alle lavorazioni da eseguire previste dal progetto esecutivo correlato al presente;

40. al termine dell'esecuzione dei lavori, l'impresa dovrà raccogliere ordinatamente la documentazione certificativa obbligatoria; tale documentazione, relativa allo stato finale dovrà essere consegnata in doppia copia alla D. L. su supporto cartaceo ed in copia singola su supporto magnetico, con elaborati grafici forniti per poter essere utilizzati con programma AutoCad secondo standard AUTODESK (files con estensione ".DWG"), mentre per eventuali testi si richiede la compilazione degli stessi in un formato compatibile con quanto presente nel pacchetto OFFICE della Microsoft, oltre che su supporto cartaceo in doppia copia sempre timbrata e firmata dall'impresa esecutrice delle opere.

ART. 30. - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA VERSO LA STAZIONE APPALTANTE E VERSO TERZI

L'impresa è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidate, restando inteso esplicitamente che le norme contenute nel Capitolato sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

La loro osservanza non limita quindi, ne riduce comunque la sua responsabilità.

La presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza e l'eventuale approvazione di opere o di disegni da parte della Direzione Lavori, non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità.

L'impresa sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni risentiti dalla stazione appaltante, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e da sollevare da ogni corrispondente richiesta sia la Fondazione Aquileia che le persone che la rappresentano, nonostante l'obbligo dell'impresa stessa di ottemperare agli ordini che la Direzione Lavori avrà emanato.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto.

Resta altresì convenuto che sia l'Amministrazione appaltante che il personale da essa preposto alla Direzione tecnico-amministrativa e sorveglianza dei lavori, sono sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per causa di infortuni agli operai e del personale addetto ai lavori in oggetto ed esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità inerente all'esecuzione dell'appalto e che devono, pertanto, essere rilevati dall'appaltatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro essere promossa.

Tali responsabilità sono invece a totale ed esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, come pure quelle derivanti da controversie con terzi per danni, occupazioni, infortuni, ecc.

L'appaltatore deve altresì proporre alla direzione del cantiere, quale responsabile dell'esecuzione, un professionista regolarmente iscritto all'Albo Professionale, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare e, ove non conduca direttamente i lavori, deve conferire formale mandato a proprio rappresentante ai sensi dell'articolo 4 del Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale approvato con D.P.Reg. 05.06.2003 n.0166/Pres..

ART. 31. - PREZZI DI ELENCO

I prezzi unitari indicati nell'Elenco Prezzi ed assoggettati al ribasso offerto, si intendono in ogni caso, comprensivi delle seguenti prestazioni:

per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi e ogni prestazione occorrente per consegnarli pronti all'impiego, a piè d'opera in qualsiasi punto del cantiere; analisi preventive utili all'accettazione degli stessi su richiesta della Direzione dei Lavori; rilascio preliminare all'accettazione di schede tecniche utili a configurare i materiali stessi all'interno dei criteri di verifica CAM e garantirne, quindi, la finale certificazione;

- per gli operai: ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno;
- per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi d'opera a piè di lavoro pronti all'uso, con gli accessori e quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti, combustibili, carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento;
- per i lavori a misura e a corpo: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e il loro impiego secondo le specifiche contenute nei titoli del Capitolato; le spese generali, l'utile d'Impresa, i noli di attrezzature e mezzi e le spese di indennità di passaggio attraverso proprietà private di occupazione di suolo pubblico e privato; **tutto quanto espresso nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.**

Sono inoltre comprese le spese per opere provvisorie preventive e in corso d'opera, compresi i ponti mobili e fissi, le opere di segnalazione, nessuna esclusa, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, nonché le spese per tutti gli impianti, dotazioni personali, ecc., previsti dalle norme in vigore per la sicurezza e la prevenzione infortuni alle quali l'appaltatore dovrà strettamente attenersi, nonché le spese per la predisposizione della documentazione inerente procedure specifiche autorizzative funzionali alle lavorazioni, nonché le spese per analisi e indagini di vario genere di servizio all'attuazione delle lavorazioni (si vedano articoli precedenti: art. 1 e art.28 in particolare).

Sono altresì implicitamente comprese, nei prezzi di appalto, tutte le lavorazioni e le forniture accessorie, necessarie per dare le rispettive opere perfettamente funzionanti e agibili, anche se non dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi suddetti o negli elaborati capitolari, quali mezzi di fissaggio, organi di raccordo e intercettazione, accessori come sportelli e chiusini, formazione di fori, tracce, incassature e conseguenti rifiniture, protezioni e riprese di tinteggiature o verniciature e simili, ecc.

Tutti gli oneri e obblighi specificati nel presente articolo e negli articoli del Capitolato, sono stati tenuti in conto nello stabilire i prezzi dei lavori a misura e dei noleggi.

I prezzi unitari dell'Elenco Prezzi ed assoggettati al ribasso offerto si intendono quindi accettati dall'impresa in base a calcoli di sua convenienza e sono fissi e invariabili.

In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto d.m. 145/2000, i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovrà trasportarli e regolarmente accatastarli nel sito di stoccaggio indicato dalla Stazione appaltante intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi di contratto.

Nel caso il contratto non preveda il prezzo per una specifica categoria di lavorazioni o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

- a) desumendoli dal prezzario regionale in vigore;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'impresa affidataria non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

ART. 32. - REVISIONE PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura comprendono e compensano:

- circa i materiali: ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- circa gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- circa i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- circa i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

Questa stazione appaltante contabilizza i lavori oggetto del presente appalto sulla base del Prezzario regionale FVG 2025.

Revisione dei prezzi

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1 dell'art.60 del dlgs 36/2023, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici **individuati ai sensi del comma 4-quater**;
- b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici, **anche disaggregati**, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici, **anche disaggregati**, delle retribuzioni contrattuali orarie.

Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla [tabella A dell'allegato II.2-bis](#), per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.

Gli indici di prezzo di cui al comma 3, lettera b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

L'[allegato II.2-bis](#) disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

- a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate, inoltre, restano esclusi dalla stessa i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

- desumendoli dal prezzario regionale vigente;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.
- Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante potrà ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati

ART. 33. - COMPENSI A CORPO

L'importo per lavorazioni compensate a corpo, come indicate nell'Elenco Prezzi, ed assoggettato al ribasso offerto, è fisso ed invariabile e non soggetto a revisione, qualunque risulti l'ammontare effettivo dell'appalto e comunque si svolgano i lavori.

Esso potrà essere liquidato con gli stati di avanzamento, in rate proporzionali agli importi di lavoro eseguiti.

ART. 34. - RISERVE DELL'IMPRESA

Ogni riserva da parte dell'impresa dovrà essere formulata nei modi e termini prescritti dall'articolo 37 del Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale approvato con D.P.Reg. 05.06.2003 n.0166/Pres.

L'impresa, fatte salve le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuta ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori, e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare alla Fondazione Aquileia.

ART. 35. - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi degli articoli 9 e 21 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 si riporta la disciplina prevista dalla stazione appaltante relativa alla gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e riserve.

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della

sottoscrizione. Il registro di contabilità è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Accordo bonario

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell'accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso.

Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto.

Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo

bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste nell'art. 210 del d.lgs 36/2023.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Arbitrato

Se non si procede all'accordo bonario e l'appaltatore conferma le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita al procedimento arbitrale ai sensi dell'articolo 209 del Codice dei contratti, in quanto applicabile, come previsto da autorizzazione disposta dalla Stazione appaltante. L'arbitrato è nullo in assenza della preventiva autorizzazione o di inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara, ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito.

L'appaltatore può recusare la clausola compromissoria, che in tale caso non sarà inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In ogni caso è vietato il compromesso.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designerà l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale sarà designato dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC tra i soggetti iscritti all'albo in possesso di particolare esperienza nella materia. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 213 del d.lgs. n. 36/2023, determina la nullità del lodo.

Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgerà secondo i disposti dell'articolo 213 e 214 del d.lgs. n. 36/2023.

Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

ART. 36. - INADEMPIMENTI O RITARDI NELLA ESECUZIONE DEI LAVORI PER FATTO IMPUTABILE ALL'IMPRESA

Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. (vedi art. 122 comma 4 del d.lgs. n.36/2023 e aggiornamenti).

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di **Euro 1,5 per mille (diconsi Euro Uno virgola cinque per ogni Mille)** dell'importo netto contrattuale. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

ART. 37. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante potrà risolvere il contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. 36/2023;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, per superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del d.lgs. 36/2023 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 122 del d.lgs. 36/2023, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, dell'art 122 del d.lgs. 36/2023, le somme di cui sopra sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106 del dlgs 36/2023, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

ART. 38. - ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 del Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale approvato con D.P.Reg. 05.06.2003 n.0166/Pres., l'impresa avrà l'obbligo di eleggere il proprio domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la "Fondazione Aquileia" per tutti gli effetti del contratto.

ART. 39. - OSSERVANZA D.LGS. 81/2008 – SICUREZZA DEI LAVORI

L'appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione appaltante.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, anche in caso di consegna d'urgenza, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.

L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), l'Appaltatore sarà tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Nei casi in cui è prevista la redazione/adeguamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procederà alle seguenti verifiche prima della consegna dei lavori:

- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
- b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
- c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).

d) All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè:

- il nome del committente o per esso in forza delle competenze attribuitegli, la persona che lo rappresenta;
- il nome del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
- che i lavori appaltati rientrano/non rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;
- il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri diretti e indiretti, non soggetti a ribasso d'asta, assommano all'importo di Euro **63.548,87 (sessantatremilacinquecentoquarantotto/87)**.

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:

- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;
 - verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
 - sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
 - controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;
- segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'impresa è tenuta all'osservanza delle norme di cui al D.Lgs 81/2008 e D.Lgs 106/2009 e successive modificazioni ed integrazioni e della Legge 19.03.1990 n.55 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare l'impresa è esonerata dall'obbligo della custodia del cantiere pur rimanendo responsabile della salvaguardia delle opere e materiali in esso esistenti, ivi compresi quelli di proprietà dell'Amministrazione appaltante.

Qualora l'impresa intendesse comunque effettuare la guardiania del cantiere, questa dovrà essere svolta esclusivamente a mezzo di guardia particolare giurata ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e D.Lgs 106/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

In tal caso l'impresa dovrà dare comunicazione di ciò alla Stazione Appaltante, segnalando il nominativo della persona preposta alla guardiania.

ART. 40. - OSSERVANZA D.P.C.M. 11.05.1991 N.187

OSSERVANZA D.P.C.M. 11.05.1991 N.187 AVENTE AD OGGETTO "REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE COMPOSIZIONI AZIONARIE DEI SOGGETTI AGGIUDICATARI DI OPERE PUBBLICHE E PER IL DIVIETO DELLE INTERESTAZIONI FIDUCIARIE, PREVISTE DALL'ART.17 COMMA 3 DELLA LEGGE 19.03.1990 N.55 E S.M.I., SULLA PREVENZIONE DELLA DELINQUENZA DI TIPO MAFIOSO"

L'impresa aggiudicataria dovrà osservare scrupolosamente quanto contenuto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11.05.1991 n.187.

In particolare, si ricorda che il Regolamento in vigore dal 22.06.1991, fa obbligo:

- alle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata,
- alle società cooperative per azioni o a responsabilità limitata,
- alle società consortili per azioni o a responsabilità limitata, aggiudicatrici di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, di comunicare all'Amministrazione committente o concedente, prima della stipula del contratto della convenzione, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti

muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra, riferiti alle sole società consorziate che partecipano alla progettazione ed all'esecuzione dell'opera.

In caso di inadempimento alle disposizioni suindicate, l'Amministrazione appaltante comunicherà al Ministero dei Lavori Pubblici, entro trenta giorni, gli elementi in proprio possesso, corredati della documentazione inerente all'adempimento.

ART. 41. – RELAZIONI ULTERIORI TRA APPALTATORE E UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI

Le modalità esecutive di tutti gli elementi di finitura interna ed esterna sono da concordare preventivamente con la D.L. secondo le seguenti modalità:

- 1) **nel termine fissato di 15 giorni naturali consecutivi, prima dell'esecuzione di qualsiasi tipo di superficie di finitura a vista dovrà essere sottoposto alla D.L. un numero prestabilito, a discrezione della D.L., di campioni della dimensione adeguata di campionatura, eseguita sul luogo oggetto dell'appalto, in posizione concordata preventivamente con la D.L.**
- 2) **nel termine fissato di 15 giorni naturali consecutivi prima dell'esecuzione di qualsiasi elemento di finitura dovrà essere sottoposto alla D.L. disegno di officina in scala metrica opportuna, indicante tutti gli elementi interferenti la lavorazione. Inoltre sarà richiesta campionatura di materiale o esecuzione di prototipo che verrà valutato ed approvato per accettazione dalla D.L. prima della sua esecuzione.**

La campionatura sarà valutata e approvata dalla D.L. prima della sua esecuzione definitiva. In caso gli elementi costituenti la superficie siano elementi modulari con una geometria a vista sarà richiesto disegno di posa, su rilievo preventivamente eseguito dalla ditta esecutrice che dovrà essere corredato da qualsiasi dettaglio e particolare atto a soddisfare la perfetta comprensione di ogni eventuale particolarità. Il disegno di posa dovrà essere fornito con una scala metrica adeguata.

Costituiscono elementi di finitura, in forma non esaustiva e comunque a discrezione della D.L.:

- interventi integrativi con resine su aree di pavimentazione e gradonate in pietra;
- interventi su elementi in pietra e cotto delle colonne;
- canaline prefabbricate a vista;
- recinzioni del tipo prefabbricato.

I disegni e i materiali forniti devono essere pertinenti e per forma e soluzioni del tutto coerenti con i disegni di dettaglio facenti parte il progetto.

Il non rispetto delle prescrizioni descritte nel presente articolo comporteranno la non accettazione da parte della D.L. di qualsiasi materiale posato, con la conseguente necessità di rimozione del materiale posto in opera non conforme e in violazione al presente articolo.

Il materiale posto in opera, in violazione al presente articolo non sarà remunerato in alcun modo. L'onere di rimozione e di smaltimento del materiale in violazione alle prescrizioni del presente articolo sarà a totale carico della ditta appaltatrice.

ART. 42. – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 28, commi 1 e 2, e 29, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 28, comma 4.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'art. 1 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
- c) I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto

contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART. 43. – CONFORMITA - AGLI STANDARD SOCIALI

L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012).

I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:

- a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
- b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
- d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalità di monitoraggio di cui sopra la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 17, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

ART. 44. – CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

1. Ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 36/2023 e aggiornamenti. recante " Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale" si provvede ad inserire nella documentazione progettuale e di gara pertinente, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi definiti per le specifiche categorie di appalto.
2. Essendo l'oggetto dell'appalto un intervento di manutenzione straordinaria ed integrativo i CAM sono stati tenuti in considerazione **per quanto possibile** e attinenti alla tipologia d'intervento e della localizzazione delle opere da realizzare.
3. Il riferimento normativo è: **Criteri ambientali minimi per lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - D.M. 23 giugno 2022 (G.U. n. 183 del 06 agosto 2022).**
4. Le indicazioni contenute in questo articolo consistono sia in richiami alla normativa ambientale sia in suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti ed alla più efficace utilizzazione dei CAM negli appalti pubblici.
5. Le verifiche in merito ai criteri specifici sono state sintetizzate nella "Relazione CAM" allegata al progetto esecutivo nel rispetto della quale si opererà durante il percorso realizzativo.

Per ogni criterio ambientale sono indicate le "verifiche", ossia la documentazione che l'offerente o il fornitore è tenuto a presentare per comprovare la conformità del prodotto o del servizio al requisito cui si riferisce, ovvero i mezzi di presunzione di conformità che la stazione appaltante può accettare al posto delle prove dirette.

6. **Il rispetto da parte dell'appaltatore dei requisiti elencati dai seguenti CAM sarà evidente e garantito attraverso la consegna alla Direzione lavori dell'opportuna documentazione tecnica che attesti o certifichi la soddisfazione del/i requisito/i stesso/i. Le modalità di presentazione alla Stazione appaltante di tutta la documentazione richiesta all'appaltatore sono consentite sia in forma elettronica certificata (PEC) che cartacea, opportunamente tracciata dagli uffici preposti alla ricezione.**

ART. 45. – CARTELLO DI CANTIERE E TABELLA SUDDIVISIONE CATEGORIE OMOGENEE

Si allega di seguito.

- esempio di cartello di cantiere (dimensioni prescrittive);
- tabella riepilogativa di suddivisione delle lavorazioni nelle categorie omogenee.

ALLEGATO "A" – CARTELLO DI CANTIERE (DIMENSIONE MINIMA CM.150*200)

Regione Friuli Venezia Giulia – Comune di Aquileia (UD)

Ristrutturazione dell'immobile "ex caserma Carabinieri" CUP: G38C24001480005

Responsabile unico del Progetto:

Progetto:

Direttore dei lavori :

Coordinatore per la progettazione:

Coordinatore per l'esecuzione:

- Notifica preliminare in data:.....

IMPORTO DEL PROGETTO: €

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: €

ONERI E COSTI PER LA SICUREZZA: €

IMPORTO DEL CONTRATTO: €

Impresa esecutrice:con sede.....

Direttore Tecnico del cantiere:

<i>Subappaltatori</i>	<i>Per lavori di</i>	
	<i>categoria</i>	<i>descrizione</i>

Intervento finanziato con

Inizio dei lavoricon fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'ufficio della Fondazione Aquileia

telefono: _____ fax: _____ http: // www . _____ .it E-mail: _____ @
_____.it

ALLEGATO "B" – TABELLA RIEPILOGATIVA SUDDIVISIONE

LAVORAZIONI NELLE CATEGORIE OMOGENEE

TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO € 929.921,59

VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO, pari a: € 993.470,46

(novecentonovantatremilaquattrocentosettanta/46)

	CATEGORIE		COMPUTO	TOT.CAT.	LAV. A MISURA	LAV. A CORPO
Prevalente	OG1	Edifici civili e industriali	452.105,34	681.607,36	452.105,34	
Prevalente	OG1	Sicurezza costi indiretti	28.527,70		28.527,70	
Prevalente	OG1	Edifici civili e industriali	200.974,32		200.974,32	
Scorporabile	OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi	136.391,13	136.391,13		136.391,13
Scorporabile	OS3	Impianti idrico sanitario, cucine, lavanderie	38.529,72	103.692,88		38.529,72
Scorporabile	OS3	Impianti idrico sanitario, cucine, lavanderie	65.163,16			65.163,16
Scorporabile	OS28	Impianti termici e di condizionamento	71.779,09	71.779,09		71.779,09
			993.470,46	993.470,46	681.607,36	311.863,10

	CATEGORIE		COMPUTO	TOT.CAT.	SICUREZZA	MANODOPERA
Prevalente	OG1	Edifici civili e industriali	452.105,34	681.607,36	17.425,33	128.568,14
Prevalente	OG1	Sicurezza costi indiretti	28.527,70		28.527,70	9.530,95
Prevalente	OG1	Edifici civili e industriali	200.974,32		8.239,95	45.054,35
Scorporabile	OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi	136.391,13	136.391,13	4.091,73	25.759,52
Scorporabile	OS3	Impianti idrico sanitario, cucine, lavanderie	38.529,72	103.692,88	1.155,89	
Scorporabile	OS3	Impianti idrico sanitario, cucine, lavanderie	65.163,16		1.954,89	
Scorporabile	OS28	Impianti termici e di condizionamento	71.779,09		2.153,37	14.306,14
			993.470,46	993.470,46	63.548,87	223.219,10